

UNIVERSITÀ DI PISA

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Rosario Di Bartolo



Alla cortese attenzione del sig. Marco Billi

Coordinatore RSU Università di Pisa

OGGETTO: richiesta ritiro disposizione Direttore Generale prot. 93645 del 11.08.21\_diniego

Gentile Coordinatore,

la circolare di cui lei chiede il ritiro è stata emanata in ottemperanza ad un preciso obbligo normativo di cui all'art. 1, comma 6, DL 6 agosto 2021 n. 111, secondo cui *“dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di sicurezza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'art. 9, comma 2.*

*Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.*

L'Ateneo non poteva pertanto sottrarsi dall'applicare la norma in esame senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 9 ter DL 52/21, nelle quali, contrariamente a quanto da lei sostenuto, incorrono anche i dipendenti che accedono ai locali dell'Ateneo senza possedere o esibire la certificazione verde Covid 19 e, soprattutto, senza esporre a rischio di lesione un diritto costituzionalmente garantito, quale è il diritto alla salute dei lavoratori, quantomeno di pari rango rispetto al diritto al lavoro.

E se è vero che la circolare del MUR n. 10892 del 7 agosto 2021, da lei citata, demanda ai Rettori ed eventuali delegati le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid 19, è altrettanto vero che, in merito alle modalità di verifica, la circolare dispone che le stesse vengano effettuate “*secondo scelte organizzative di ciascun ateneo*”.

Lo strumento della dichiarazione sostitutiva è pertanto espressione di una scelta organizzativa dell’Ateneo, rispondente all’esigenza di agevolare il controllo capillare richiesto dalla Legge.

Rispetto all’asserita imposizione di compilare detta dichiarazione, dal cui inadempimento potrebbero derivare sanzioni penali, va chiarito che il dipendente incorrerà in dette sanzioni solo nel caso in cui effettui dichiarazioni mendaci, come disposto dall’art. 76 DPR 445/00, ma potrà volontariamente sottrarsi all’adempimento, fermo restando l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere agli spazi dell’Ateneo e di sottoporsi comunque ai relativi controlli richiesti dal datore di lavoro.

Le confermo infine che la dichiarazione sostitutiva, comunque subordinata alla previa prestazione del consenso al trattamento dei dati, non lede il diritto alla riservatezza del dipendente, limitandosi a richiedere il tipo di certificazione (green pass o certificazione medica di esenzione) e la relativa scadenza.

Tanto premesso, nessuna illegittimità è rinvenibile nella procedura scelta dell’Ateneo, escludendosi di conseguenza la possibilità che la circolare stessa possa essere oggetto di ritiro.

Il Direttore Generale  
Ing. Rosario Di Bartolo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse*